



**CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLE RICHIESTE DI PROROGA DELLA
DURATA DEI DIRITTI D'USO DI ILIAD ITALIA S.P.A. IN BANDA 900 MHZ E
DI TIM S.P.A. E VODAFONE ITALIA S.P.A. IN BANDA 2100 MHZ E SULLE
CONNESSE CONDIZIONI REGOLAMENTARI**

Contributo di EOLO S.p.A.

12 giugno 2020

1.1) Il rispondente ha ulteriori informazioni od osservazioni in merito agli aspetti generali trattati nella presente sezione introduttiva?

EOLO non ha ulteriori osservazioni in merito agli aspetti trattati nella sezione introduttiva.

2.1) Qual è la posizione del rispondente in merito alla proroga al 31 dicembre 2029 dei diritti d'uso delle frequenze in banda 900 MHz dell'operatore Iliad Italia in scadenza al 31 dicembre 2021 e alle relative condizioni?

Come già richiamato da Codesta Autorità al punto 31 del documento in consultazione, *“le frequenze a 900 MHz in capo a Iliad Italia risultano le uniche frequenze in tale banda con scadenza temporale fissata al 31 dicembre 2021, in quanto le altre della medesima banda sono già state prorogate al 31 dicembre 2029, in applicazione delle disposizioni di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232”*. Risultano inoltre già definiti i relativi obblighi regolamentari.

Alla luce del suddetto quadro regolamentare Codesta Autorità ritiene pertanto che *“non esistano ragioni ostative alla concessione della proroga a Iliad Italia dei diritti d'uso del blocco a 900 MHz di cui è titolare e che le relative condizioni regolamentari connesse alla proroga, inclusi gli oneri economici, già previste per gli altri titolari dei diritti d'uso nella stessa banda possano essere replicate anche per Iliad Italia, ad eccezione dell'obbligo di servizio GSM, come detto non applicabile a tale operatore¹”*

EOLO concorda con la suddetta posizione di AGCOM, la quale, in linea con l'esigenza richiamata all'art 25 comma 6 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche di **“garantire l'omogeneità dei regimi autorizzatori”**, mira ad evitare trattamenti discriminatori tra i soggetti cui è stata già riconosciuta la proroga e l'operatore Iliad.

Si ritiene quindi che, una volta verificata positivamente la congruità del piano tecnico finanziario, non vi siano ulteriori motivazioni atte a giustificare un diniego della proroga richiesta da Iliad.

2.2) Qual è la posizione del rispondente in merito alla proroga al 31 dicembre 2029 dei diritti d'uso delle frequenze di TIM e Vodafone Italia e del lotto aggiuntivo da 2x5 MHz di Wind Tre in banda 2100 MHz in scadenza al 31 dicembre 2021?

Con riferimento all'istanza di proroga presentata dagli operatori TIM, Vodafone e Wind Tre, occorre innanzitutto evidenziare che, come opportunamente richiamato da Codesta Autorità al punto 38

¹ Cfr punto 34, Allegato B alla delibera 149/20/CONS

del documento in consultazione, *“alcuni diritti d’uso di tale banda di frequenza sono stati già oggetto di proroga al 31 dicembre 2029”*.

Anche in questo caso, si condivide l’orientamento di Codesta Autorità in quanto assicura che i diritti d’uso per la banda 2100 MHz vengano rinnovati in modo prevedibile e coerente, nel pieno rispetto del principio di non discriminazione, come richiesto dalle vigenti prescrizioni nazionali e comunitarie.

A tal riguardo si osserva preliminarmente come la stessa segnalazione AGCM, richiamata nel documento in consultazione, non esprima un parere *“per sé”* contrario all’utilizzo della proroga, bensì richiede che vi sia un **legame di scopo** tra quest’ultima e gli obiettivi prefissati, al fine di **assicurare che l’allocazione delle risorse frequenziali scarse sia aderente ai principi comunitari di trasparenza, equità e non discriminazione**.

Tale indicazione risulta peraltro rafforzata dalla recentissima segnalazione AS1669 nella quale l’AGCM, sottolineando l’importanza che ***“l’Italia adotti un progetto di lungo periodo nella gestione delle frequenze di telecomunicazione che permetta di favorire la competizione tra gli operatori e stimolare gli investimenti, anche tramite una concorrenza di tipo infrastrutturale”*** evidenzia la necessità di *“definire un quadro di regole certe e di lungo periodo nella gestione delle risorse frequenziali scarse”*. Ciò è considerato, difatti, di fondamentale importanza per assicurare che *“gli operatori di telecomunicazione pianifichino e mettano in atto i propri investimenti, soprattutto in un momento cruciale come quello rappresentato dal contesto odierno”*. Proprio al fine di promuovere un contesto di certezza per gli investimenti degli operatori, l’AGCM rileva la necessità, nell’ambito del procedimento di proroga, di ***“adottare ogni opportuna iniziativa affinché non si producano effetti discriminatori, in danno di taluni operatori, in grado di alterare le dinamiche competitive dei mercati interessati”***. L’orientamento appena richiamato è altresì in linea con le previsioni del nuovo Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche, in fase di trasposizione nei vari Stati Membri, il quale prevede che le norme in materia di rinnovo dei diritti d’uso siano stabilite in maniera chiara e trasparente proprio al fine di garantire la certezza, la coerenza e la prevedibilità della regolamentazione, in modo da promuovere gli investimenti a lungo termine².

A tal riguardo si consideri che la proroga delle frequenze oggetto del presente provvedimento, come osservato anche da Codesta Autorità, **allineerebbe al 31 dicembre 2029 la data di scadenza fissata per la quasi totalità dei diritti d’uso delle frequenze** assegnate agli operatori di comunicazioni elettroniche in Italia, al di fuori delle frequenze oggetto dell’asta 5G, contribuendo anche sotto tale prospettiva, a fornire agli operatori il necessario grado di certezza e prevedibilità della regolamentazione.

² Si vedano a tal riguardo le previsioni di cui agli articoli, 45, paragrafo 2, lettera c) e g) e 50.

Si veda, a tal riguardo, la seguente tabella riepilogativa dei diritti d'uso assegnati agli operatori nelle varie bande di frequenza, dove emerge chiaramente che le uniche frequenze non ancora allineate al 2029 sono rimaste quelle oggetto della presente consultazione e quelle a 25 GHz 28 GHz:

Banda	Tecnologia	Assegnatari	Scadenza	Note
700 MHz	5G	TIM/VF/ILIAD	2037	Asta 5G
3,6-3,8 GHz	5G	TIM/VF/W3/ILIAD	2037	Asta 5G
26,5-27,5 GHz	5G	FW/TIM/ILIAD/VF/W3	2037	Asta 5G
800 MHz	4G	TIM, VF, W3	2029	
900 MHz	3G	TIM, VF, W3	2029	Prorogate nel 2017 (del. 296/17/CONS)
1500 MHz	SDL/4G	TIM/VF	2029	
1800 MHz	2G/4G	TIM/VF/W3/ILIAD	2029	Prorogate nel 2017 (del. 296/17/CONS)
2100 MHz	3G/4G	W3/ILIAD	2029	Prorogate nel 2009 (Decreto MISE)
2600 MHz	4G	TIM/VF/W3/ILIAD	2029	
3,4-3,6 GHz	BWA/5G	LKM/TISC/TIM/Altri	2029	Prorogate nel 2018 (del. 183/18/CONS)
900 MHz	3G	ILIAD	2021	Oggetto della presente consultazione
2100 MHz	3G/4G	TIM/VF/W3	2021	Oggetto della presente consultazione
24,5-26,5 GHz	WLL/5G	W3/VF/OF/EOLO/LKM/Altri	2022	
28 GHz	WLL	OF/TIM/EOLO	2022	

Si evidenzia, infine, come **la certezza e la prevedibilità delle norme appaia quanto mai essenziale nell'attuale momento di emergenza sanitaria** in quanto in grado di assicurare agli operatori il **necessario grado di certezza regolamentare con riferimento alla sostenibilità degli investimenti attuali e prospettici**, mirati a potenziare la propria infrastruttura di rete a beneficio dei consumatori. Sotto tale profilo, difatti, una politica di gestione delle frequenze improntata ai principi comunitari di certezza, proporzionalità e non discriminazione, come riconosciuto anche da AGCM nel suo ultimo parere, appare di fondamentale importanza *“al fine di assicurare la creazione di un level playing field che favorisca il dispiegamento degli investimenti e il corretto svolgersi del gioco della concorrenza tra operatori. Tali iniziative appaiono indispensabili per assicurare che gli operatori di telecomunicazione pianifichino e mettano in atto i propri investimenti, soprattutto in un momento cruciale come quello rappresentato dal contesto odierno.”*

3.1) Riguardo alla proroga delle frequenze in banda 2100 MHz, il rispondente condivide le condizioni regolamentari proposte, in particolare in termini di: a) neutralità tecnologica per l'assolvimento degli obblighi di copertura e transizione dal 3G verso le nuove tecnologie; b) piano di tutela dell'utenza; c) piano di comunicazione; d) divieto di trading per un periodo di 42 mesi? Il rispondente ha eventuali specificità da suggerire riguardo alle predette condizioni?

3.2) In particolare qual è la posizione del rispondente circa il criterio proposto per la determinazione dei contributi per il periodo della proroga?

3.3) Il rispondente condivide il fatto che la proroga non debba essere concessa per le porzioni TDD della banda 2100 MHz dei richiedenti odierni e che sia opportuno che venga revocata la proroga già concessa a un altro operatore per le stesse porzioni?

3.4) Il rispondente ha ulteriori questioni da evidenziare?

EOLo concorda con i principi generali che Codesta Autorità intende attuare attraverso le misure regolamentari proposte, ovvero evitare che la proroga diventi per il richiedente un mero strumento di profitto completamente slegato da qualsiasi impiego infrastrutturale delle frequenze richieste.

E, difatti, coerentemente a quanto indicato da AGCM nel parere citato nel documento sottoposto a consultazione pubblica, risulta necessario, per evitare potenziali distorsioni concorrenziali, che vi sia un **"legame di scopo"** tra lo strumento della proroga e gli obiettivi posti alla base della sua concessione, principalmente:

- il supporto e/o lo sviluppo di determinate tecnologie ai fini dell'uso efficiente dello spettro;
- la promozione e il recupero di determinati investimenti e la fornitura di servizi innovativi di comunicazione elettronica;
- la tutela dell'utenza già servita.

In tal senso le **misure proposte appaiono promuovere un utilizzo efficiente dello spettro, per l'effettiva fornitura dei servizi alla clientela finale** risultando, pertanto, condivisibili.

Sotto tale prospettiva l'appropriatezza di rimedi dovrà sempre essere valutata in relazione al caso di specie, nell'ottica di **garantire un utilizzo effettivo, diretto ed efficiente dello spettro**.

Entrando più nello specifico delle misure regolamentari di cui al **punto 3.1**, si ritiene ragionevole la previsione secondo cui, in ossequio al principio di neutralità tecnologica, gli obblighi di copertura potranno essere assolti anche in tecnologia LTE (ed in futuro quella 5G), previa opportuna comunicazione ad AGCOM e MISE ed attuando, in ogni caso, tutte le misure atte a garantire che tale facoltà non abbia alcun impatto sull'utenza finale alla quale va garantita la continuità del servizio.

Con riferimento invece al proposto divieto di *trading* (cessione o *leasing*) delle frequenze per un periodo di 42 mesi dalla concessione della proroga, si ritiene tale misura condivisibile nella misura in cui consente di **scongiurare un utilizzo strumentale della proroga** finalizzato ad ottenere un ritorno puramente finanziario da una risorsa scarsa, limitandone, in tal modo, un utilizzo efficiente ed investimenti in servizi innovativi, con pregiudizio, in ultima istanza, per i consumatori finali.

Nello specifico, si ritiene opportuno sottolineare come la pianificazione, assegnazione e proroga delle frequenze debba essere strettamente incardinata sugli “obiettivi e principi dell'attività di regolamentazione” descritti all’art. 13 comma 4 del Codice delle Comunicazioni: *“Il Ministero e l'Autorità promuovono la concorrenza nella fornitura delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, nonché delle risorse e servizi correlati [...] incoraggiando un uso efficace e garantendo una gestione efficiente delle radiofrequenze”*. Tale principio è ulteriormente rafforzato in diversi articoli del Codice, ed in particolare all’art. 14 in cui si afferma che: *“Tenendo debito conto della circostanza che le radiofrequenze sono un bene pubblico dotato di un importante valore sociale, culturale ed economico, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano la gestione efficiente delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica”*.

Per quel che concerne invece i contributi richiesti ai soggetti assegnatari della banda 2100 MHz (**punto 3.2**), Codesta Autorità propone che gli stessi siano definiti prendendo a riferimento il valore medio delle offerte aggiudicatarie per la banda a 2100 MHz ottenute nella gara di cui all’art. 7, della delibera n. 541/08/CONS, rivalutato sulla base del tasso di rivalutazione monetario, e con l'applicazione di una maggiorazione del 30%.

A tal riguardo la scrivente evidenzia che la gara di cui all’art. 7 della delibera 541/08/CONS, sebbene risalga al 2008, rappresenti, come richiesto anche nel parere AGCM, **l'aggiudicazione più recente di “risorse comparabili”** da poter prendere a riferimento per la determinazione dei contributi delle frequenze oggetto di proroga.

L’orientamento espresso da Codesta Autorità appare pertanto condivisibile in quanto, prendendo a riferimento il valore desunto dalla gara competitiva più recente relativa a medesime risorse frequenziali scongiura il rischio di conferire un indebito vantaggio concorrenziale ai soggetti richiedenti la proroga.

Con riferimento, infine, alla proposta di 1) esclusione dalla proroga delle porzioni TDD della banda 2100 MHz dei richiedenti odierni e di 2) revoca della proroga già concessa a un altro operatore per le stesse porzioni, la scrivente ritiene, come già indicato ai punti precedenti, che **la proroga debba essere concessa solo nei casi in cui le frequenze siano effettivamente ed efficientemente utilizzate** dall’operatore richiedente. Pertanto, una volta verificata la congruità del piano tecnico finanziario, la proroga dovrebbe essere negata solo a valle della verifica di un totale inutilizzo attuale e prospettico delle frequenze richieste. La valutazione prospettica in particolare dovrebbe essere



effettuata su un orizzonte temporale di medio lungo periodo al fine di assicurare che lo sviluppo di tecnologie ed apparati non consenta, in un futuro prossimo un utilizzo efficiente delle frequenze. Ciò vale ancora di più nel caso di richiesta di revoca di una proroga già concessa.